REGOLAMENTO (CEE) N. 1621/93 DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 1993

recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo al regime di prelievi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare gli articoli 9, 10, 11 e 12,

considerando che, a norma dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c), ad eccezione del malto, viene riscosso un prelievo uguale, per ciascun prodotto, al prezzo d'entrata diminuito del prezzo cif; che i prezzi cif sono calcolati per Rotterdam sulla base delle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale; che, a tal fine, la Commissione deve prendere in considerazione tutti i prezzi praticati su questo mercato e giunti a sua conoscenza, nonché tutti i corsi quotati dalle borse valori più importanti per il commercio internazionale; che tali prezzi possono tuttavia essere scartati, se dalle informazioni in possesso della Commissione risulta che alcuni prezzi non sono rappresentativi della tendenza reale del mercato, o per la qualità della merce o a causa di limitazioni quantitative, o perché i prezzi comunicati non sono fondati su condizioni di mercato normali; che occorre prendere in considerazione anche i prezzi che non sono stati comunicati sulla piazza di Rotterdam, applicando a tal fine un correttivo che tenga conto delle differenze, in materia di spese di trasporto, tra Rotterdam e l'altro porto prescelto;

considerando che, per determinare i coefficienti di equivalenza, è opportuno basarsi sulle caratteristiche e sui prezzi delle varie qualità di prodotti abitualmente offerte sul mercato mondiale e, per quanto riguarda le farine, tener conto del tenore di umidità, del tenore delle ceneri e del valore panificabile;

considerando che, qualora vengano offerte sul mercato mondiale qualità di prodotti non menzionate nel presente regolamento, la Commissione deve essere in grado di applicare coefficienti di equivalenza nuovi o diversi fino al momento in cui si renda necessario attualizzare il presente regolamento;

considerando che è opportuno mantenere invariato il prezzo cif, sia per il caso che la Commissione non sia venuta a conoscenza di prezzi o notazioni o se questi non siano rappresentativi, sia per evitare che il mercato comunitario venga turbato da brusche variazioni dei prelievi che non riflettano i movimenti effettivi del mercato stesso;

considerando che, se la Commissione non dispone di informazioni sui prezzi offerti per la farina di frumento, di frumento segalato e di segala o per le semole e i semolini di frumento, essa può calcolare il prezzo cif per tali prodotti applicando un coefficiente di trasformazione al cereale di base utilizzato per la fabbricazione dei medesimi;

considerando che, per taluni prodotti del codice NC 1107, occorre stabilire l'elemento fisso di cui all'articolo 11, paragrafo 1, punto B del regolamento (CEE) n. 1766/92;

considerando che il prezzo d'entrata comune è l'unico elemento di protezione del mercato comunitario e che lo smercio normale dei cereali di produzione comunitaria sarebbe gravemente minacciato, se delle merci importate venissero immesse su tale mercato a prezzi inferiori ai prezzi d'entrata; che è pertanto opportuno, in caso di fissazione anticipata del prelievo, che l'importo supplementare (in prosieguo: « il premio ») di cui all'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92 venga calcolato in modo che il prodotto importato in base a tale regime venga immesso sul mercato comunitario in condizioni che non rischino di compromettere l'equilibrio di quest'ultimo; che, a tal fine, si deve fissare l'importo di detto premio a un livello che copra l'ammontare risultante dalla differenza tra il prezzo cif ed un prezzo cif fissato per gli acquisti a termine — ove questo secondo prezzo cif sia inferiore al primo — prendendo in considerazione i prezzi rappresentativi della tendenza effettiva del mercato a termine;

considerando che, per non rendere eccessivamente complessa la procedura di fissazione dei prelievi, è d'uopo stabilire un livello minimo, al di sotto del quale le variazioni dei prezzi cif, dei premi o dei prezzi d'entrata non provocheranno alcuna modifica dei prelievi stessi;

considerando che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1766/92, i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) di detto regolamento possono essere interamente o parzialmente disciplinati dalle disposizioni riguardanti la fissazione anticipata del prelievo; che forti fluttuazioni dei prezzi sul mercato mondiale rendono difficile concludere contratti d'acquisto a termine secondo le necessità e gli usi del commercio internazionale dei suddetti prodotti; che, per rendere possibile in tali condizioni l'importazione tradizionale di questi prodotti nella Comunità, occorre estendere ai medesimi la fissazione anticipata del prelievo; che è opportuno in tal caso prevedere il versamento di un premio, in modo che i prodotti importati vengano immessi nella Comunità in condizioni che non compromettano l'equilibrio del mercato;

(1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

considerando che il presente regolamento riprende, adattandole alla situazione attuale del mercato, le norme dei regolamenti della Commissione n. 156/67/CEE [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 31/76 [2], n. 158/67/CEE [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2644/91 [4], n. 159/67/CEE [5] e (CEE) n. 971/73 [6]; che occorre pertanto abrogare detti regolamenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per determinare i prezzi cif di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92 si prendono in considerazione gli elementi seguenti:

a) i prezzi praticati sul mercato mondiale, dei quali i servizi della Commissione siano venuti a conoscenza direttamente o tramite gli Stati membri;

b) le possibilità d'acquisto effettive più favorevoli;

c) i corsi quotati dalle borse valori più importanti per il commercio internazionale.

Taluni prezzi e quotazioni possono tuttavia essere esclusi, ove si tratti di cereali non rispondenti alla qualità media leale e mercantile (FAO), oppure di prezzi non rappresentativi del mercato o della tendenza del mercato a termine, oppure di prezzi comportanti una scelta del venditore in materia di qualità o di provenienza.

2. Vengono apportati adeguamenti:

a) per i prezzi che non siano stati comunicati sulla piazza di Rotterdam, tenendo conto delle differenze esistenti in materia di noli, da un lato tra il porto d'imbarco e il porto di destinazione, dall'altro tra il porto d'imbarco e Rotterdam;

b) al fine di compensare le differenze qualitative rispetto alla qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo d'entrata, applicando i coefficienti d'equivalenza di cui agli allegati I e II.

Qualora sul mercato mondiale vengano offerti prodotti di qualità non elencate negli allegati, la Commissione può applicare coefficienti di equivalenza derivati da quelli contenuti in detti allegati. In tal caso, occorre tener conto degli elementi qualitativi dei prodotti in oggetto che li caratterizzano rispetto ai prodotti delle qualità indicate negli allegati, nonché delle differenze di prezzo fra gli uni e gli altri prodotti. Tuttavia, l'applicazione di uno stesso coefficiente di equivalenza è limitata ad un massimo di ventun giorni. Spirato detto termine, il pertinente allegato del presente regolamento deve essere sottoposto a revisione secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92. La revisione, peraltro, non pregiudica la validità dei coefficienti utilizzati provvisoriamente dalla Commissione.

3. Il prezzo cif resta invariato:

a) se il prezzo praticato per una determinata qualità, utilizzato per la fissazione precedente del prezzo cif, non viene più comunicato alla Commissione per la fissazione seguente e se i prezzi offerti ancora disponibili rischiano di provocare brusche e notevoli variazioni del prezzo cif, giudicate dalla Commissione insufficientemente rappresentative della tendenza effettiva del mercato;

b) se la Commissione non dispone di alcun dato o di dati sufficientemente rappresentativi per fissare un prezzo cif.

Articolo 2

In mancanza d'informazioni sui prezzi rappresentativi o di quotazioni di borsa rappresentative per la farina di frumento, di frumento segalato o di segala o per le semole e i semolini di frumento, la Commissione calcola i prezzi cif per tali prodotti, applicando un coefficiente di trasformazione al prezzo cif del cereale di base.

Detto coefficiente di trasformazione è fissato a 1,40 per la fabbricazione di una tonnellata di farina e di semole e semolini di frumento tenero ed a 1,55 per la fabbricazione di una tonnellata di semole e semolini di frumento duro.

Articolo 3

Per i prodotti del codine NC 1107, l'elemento mobile di cui all'articolo 11, paragrafo 1, punto A del regolamento (CEE) n. 1766/92 viene fissato tenendo conto del quantitativo di cereale di base necessario per fabbricare il prodotto in questione. A tal fine, il prelievo applicabile al cereale di base viene moltiplicato per il coefficiente 1,33 nel caso dei prodotti di cui ai codici NC 1107 10 19 e 1107 10 99, per il coefficiente 1,55 nel caso del prodotto di cui al codice NC 1107 20 00 e per il coefficiente 1,78 nel caso dei prodotti di cui ai codici NC 1107 10 11 e 1107 10 91.

L'elemento fisso di cui all'articolo 11, paragrafo 1, punto B del regolamento (CEE) n. 1766/92 è stabilito in 10,88 ECU.

Articolo 4

1. Qualora, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, eccetto il malto, i prezzi cif siano più elevati dei prezzi cif a termine per gli stessi prodotti, i premi di cui all'articolo 12, paragrafo 2 di detto regolamento sono pari alla differenza fra detti prezzi.

[1] GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2533/67.
[2] GU n. L 5 del 10. 1. 1976, pag. 18.
[3] GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2536/67.
[4] GU n. L 247 del 5. 9. 1991, pag. 23.
[5] GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2542/67.
[6] GU n. L 95 dell'11. 4. 1973, pag. 4.

La tabella dei premi comprende un premio per il mese in corso e un premio per ciascuno dei mesi successivi ; essa si riferisce a un periodo di durata pari o superiore al periodo di validità dei certificati.

2. I premi per i prodotti del codice NC 1107 vengono fissati applicando i coefficienti specificati dall'articolo 3 del presente regolamento ai premi fissati per il cereale di base.

Articolo 5

Se il prezzo cif oltrepassa il prezzo cif a termine di un importo non superiore a 1 ECU/t, il premio è pari a 0 ECU.

La tabella dei premi viene modificata soltanto se la differenza constatata è superiore a 1 ECU.

Il prelievo viene modificato soltanto se il calcolo determina, rispetto al prelievo precedentemente fissato, una variazione superiore a 1 ECU/t.

Articolo 6

Le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92 si applicano anche ai prodotti di cui all'articolo 1, lettera c) del medesimo.

Tuttavia, l'adeguamento del prelievo per i prodotti del codice NC 1107 viene effettuato utilizzando i prezzi d'entrata del cereale di base, previa applicazione dei coefficienti di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

Articolo 7

I regolamenti n. 156/67/CEE, 158/67/CEE, 159/67/CEE e (CEE) n. 971/73 sono abrogati.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Coefficiente di equivalenza per i cereali in chicchi

Paesi di origine	Designazione della qualità dei cereali	Coefficiente di equivalenza in ECU per 1 000 kg	
		Importo da sottrarre al prezzo della qualità dei cereali	Importo da sommare al prezzo della qualità dei cereali
	FRUMENTO TENERO		
USA	Soft Red Winter Garlicky II e III	3,02	
	Soft Red Winter I e II	4,53	
	Western White II	4,53	
	Soft White II	4,53	
	Hard Winter / Dark Hard Winter I e II (tenore in proteine garantito fino al 12,4 % o senza tenore in proteine garantito)	10,88	
	Hard Winter / Dark Hard Winter I e II (tenore in proteine dal 12,5 % al 12,9 % garantito)	11,79	
	Hard Winter / Dark Hard Winter I e II (tenore in proteine dal 13 % al 13,4 % garantito)	12,69	
	Hard Winter / Dark Hard Winter I e II (tenore in proteine dal 13,5 % al 13,9 % garantito)	13,60	
	Hard Winter / Dark Hard Winter I e II (tenore in proteine garantito uguale o superiore al 14 %)	14,51	
	Red Spring / Northern Spring / Dark Northern Spring I e II (tenore in proteine fino al 12,4 % garantito o senza tenore in proteine garantito)	11,49	
	Red Spring / Northern Spring / Dark Northern Spring I e II (tenore in proteine dal 12,5 % al 12,9 % garantito)	12,39	
	Red Spring / Northern Spring / Dark Northern Spring I e II (tenore in proteine dal 13 % al 13,4 % garantito)	13,30	
	Red Spring / Northern Spring / Dark Northern Spring I e II (tenore in proteine dal 13,5 % al 13,9 % garantito)	14,21	
	Red Spring / Northern Spring / Dark Northern Spring I e II (tenore in proteine dal 14 % al 14,4 % garantito)	15,11	
	Red Spring / Northern Spring / Dark Northern Spring I e II (tenore in proteine garantito uguale o superiore al 14,5 %)	16,02	
Canada	N. 1 Canada Western Red Spring (tenore in proteine fino al 12,4 % garantito o senza tenore in proteine garantito)	12,09	
	N. 1 Canada Western Red Spring (tenore in proteine dal 12,5 % al 12,9 % garantito)	13,00	
	N. 1 Canada Western Red Spring (tenore in proteine dal 13 % al 13,4 % garantito)	13,90	
	N. 1 Canada Western Red Spring (tenore in proteine dal 13,5 % al 13,9 % garantito)	14,81	
	N. 1 Canada Western Red Spring (tenore in proteine dal 14 % al 14,4 % garantito)	15,72	
	N. 1 Canada Western Red Spring (tenore in proteine garantito uguale o superiore al 14,5 %)	16,62	
	N. 1 Manitoba Northern	15,11	
	N. 2 Manitoba Northern	14,51	
	N. 3 Manitoba Northern	12,69	
	N. 4 Manitoba Northern	10,88	
	N. 5 Canada	7,25	
Arabia Saudita		14,00	

Paesi di origine	Designazione della qualità dei cereali	Coefficiente di equivalenza in ECU per 1 000 kg	
		Importo da sottrarre al prezzo della qualità dei cereali	Importo da sommare al prezzo della qualità dei cereali
Argentina	Southern Wheat (Bahia Blanca, Necochea)	10,88	
	Up River (Rosa Fee)	10,88	
	Down River (Buenos Aires)	10,88	
Australia	Faq	8,16	
	Hard	10,88	
	Prime Hard (tenore in proteine garantito uguale o superiore al 14 %)	14,51	
Svezia	English Milling	0	
Bulgaria	English Milling	2,72	
Romania	English Milling	4,53	
Territorio dell'ex URSS	Type 441	10,88	
	Type 431	12,69	
	Type 121 (SKS 14) (tenore in proteine garantito uguale o superiore al 14 %)	15,11	
	GRANO DURO		
Canada	Canada Western Amber Durum I	3,93	
	Canada Western Amber Durum II	3,32	
	Canada Western Amber Durum III	0	0
	Canada Western Amber Durum IV	0	0
	Canada Western Amber Durum V		2,42
USA	Hard Amber Durum I	0	0
	Hard Amber Durum II		1,21
	Hard Amber Durum III		2,42
Argentina	Candeal Taganrog	0	0
Marocco			6,04
Tunisia		0	0
Iraq	Faq		9,67
	Italiano		2,42
Siria	Faq		9,67
	Italiano		2,42
Turchia	Anatolie		9,67
	Thrace		7,25
Israele		0	0
	SEGALA		
USA	USA II	0	0
	USA III		0,60
	Plump	0	0
Canada	Western I e II	0	0
	Western III		1,81
Argentina	Plata	0	0
Territorio dell'ex URSS		0	0
Svezia		0	0
Turchia		0	0
Polonia		0	0 (a)
	ORZO		
USA	USA II	0	0
	USA III		1,51
	USA IV		3,02
	USA V		4,84
	Western I e II 45 lbs/bushel or better	0	0
	USA II Two Row	1,51	

Paesi di origine	Designazione della qualità dei cereali	Coefficiente di equivalenza in ECU per 1 000 kg	
		Importo da sottrarre al prezzo della qualità dei cereali	Importo da sommare al prezzo della qualità dei cereali
Canada	Western Two Row I e II	1,51	
	Feed I e II		1,51
	Feed III		2,42
Argentina	Plata 62/63 — 64/65 kg/hl	0	0
	Plata 65/66 — 66/67 kg/hl	0,91	
	Plata 67/68 — 68/69 kg/hl	1,51	
Australia	Chevalier V	0	0
	Chevalier III e IV	1,51	
	Beecher Barley	0,91	
	Queensland Two Row	1,51	
Africa del Nord (Algeria, Tunisia Marocco)			3,63
Turchia	White Barley		2,42
	Bigarrée		3,63
Iraq			4,84
Siria	Bigarrée di meno di 64 kg/hl		4,84
	White Barley e Bigarrée 64/65 kg/hl		3,02
Norvegia		0	0
Svezia		0	0
Territorio dell'ex URSS	Baltico	0	0
	Mar Nero	0,91	
	AVENA		
USA	Extra Heavy White Oats I e II 38 - 40 lbs	0	0
	Heavy White Oats I e II 36 lbs		1,21
Canada	Western Oats I, II, III extra	0	0
	Extra n. 1 Feed e n. 1 Feed	0	0
Argentina	Plata	0	0
Australia	Victorian Feed Oats	0	0
	Western Oats I e II	0	0
Territorio dell'ex URSS		0	0
Svezia		0	0
Finlandia		0	0
	GRANTURCO		
USA	Yellow Corn I e II	0	0
	Yellow Corn III		0,60
	Yellow Corn IV		1,21
	Yellow Corn V		2,42
	White Corn I e II	0	0
	White Corn III		0,60
	White Corn IV		1,21
	White Corn V		2,42
Argentina	Plata	1,51	
Uruguay		0	0
Paraguay			1,51
Brasile			1,51
Messico			1,51

Paesi di origine	Designazione della qualità dei cereali	Coefficiente di equivalenza in ECU per 1 000 kg	
		Importo da sottrarre al prezzo della qualità dei cereali	Importo da sommare al prezzo della qualità dei cereali
Repubblica del Sudafrica	Yellow Flint	1,51	
	White Dant		1,51
Zimbabwe	Yellow	1,51	
	White		1,51
Angola	Yellow Round	0	0
Kenia	Yellow	0	0
Marocco		0	0
Birmania		0	0
India		0	0
Indonesia		0	0
Bulgaria		0	0
Territorio dell'ex Iugoslavia		0	0
Romania		0	0
Territorio dell'ex URSS		0	0
	SORGO		
USA	US Grain Sorghum Yellow II	0	0
Argentina	Granifero	0	0
Messico		0	0
	MIGLIO		
USA	Dakota White	0	0
Argentina		0	0
Australia		0	0
	GRANO SARACENO		
USA		0	0
Canada			2,42
Brasile			6,04
Repubblica del Sudafrica		0	0
Polonia		0	0
Cina			10,88

ALLEGATO II

A. Coefficienti di equivalenza per le farine di frumento, di spelta e di frumento segalato

Farina la cui materia secca ha un tenore di ceneri, per 100 kg di farina, di (espresso in mg):	Coefficienti di equivalenza in unità di conto per 1 000 kg di farina			
	Per un tenore d'umidità del 15,5 %		Per un tenore d'umidità di meno del 15,5 %	
	Importo da sottrarre al prezzo della qualità di farina	Importo da sommare al prezzo della qualità di farina	Importo da sottrarre al prezzo della qualità di farina	Importo da sommare al prezzo della qualità di farina
fino a 425	10,88		14,14	
426 – 475	6,35		9,61	
476 – 525	2,72		5,98	
526 – 575	0	0	3,26	
576 – 625		1,45	1,81	
626 – 675		2,90	0,36	
676 – 725		4,35		1,09
726 – 775		5,80		2,54
776 – 825		7,25		3,99
826 – 875		9,07		5,80
876 – 925		10,88		7,62
926 – 975		12,69		9,43
976 – 1 025		14,51		11,24
1 026 – 1 075		16,32		13,06
1 076 – 1 125		18,13		14,87
1 550 – 1 650		29,01		25,75

B. Coefficienti di equivalenza per le farine fabbricate con frumento tenero di determinate qualità

Farine fabbricate con frumento tenero di determinate qualità		Coefficiente di equivalenza in unità di conto per 1 000 kg di farina	
Paesi di origine	Designazione della qualità	Importo da sottrarre al prezzo della qualità di farina	Importo da sommare al prezzo della qualità di farina
USA e altri paesi terzi	Soft Red Winter e altre qualità di frumento tenero aventi un valore panificabile corrispondente a quello delle qualità di frumento europee	0	0
USA	Hard Red Winter, Dark Hard Winter	9,07	
	Northern Spring, Red Spring, Dark Northern Spring	12,09	
Canada	Manitoba	15,11	
Territorio dell'ex URSS		9,07	

C. Coefficienti di equivalenza per le farine di segala

Farina la cui materia secca ha un tenore di ceneri, per 100 kg di farina, di (espresso in mg):	Coefficienti di equivalenza in unità di conto per 1 000 kg de farina			
	Per un tenore d'umidità del 15,5 %		Per un tenore d'umidità di meno del 15,5 %	
	Importo da sottrarre al prezzo della qualità di farina	Importo da sommare al prezzo della qualità di farina	Importo da sottrarre al prezzo della qualità di farina	Importo da sommare al prezzo della qualità di farina
fino a 550	14,14			
551 – 700	11,36		17,89	
701 – 850	0		15,11	
851 – 1 050		5,08	3,75	1,33
1 051 – 1 250		10,28		6,53
1 251 – 1 600		14,14		10,40
più di 1 600	18,98		15,23	